



C.I. di S.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI
Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano
Piossasco, Rivalta, Volvera

REGOLAMENTO

PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI
ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI IN
ATTUAZIONE DELLA L. 149/2001
“DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA”
E DELLA DELIBERA
DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 79 - 11035 DEL 17/11/2003

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 30 del 19/11/2004

REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI IN ATTUAZIONE DELLA L. 149/2001 “DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA” E DELLA DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE N. 79 – 11035 DEL 17/11/2003

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento recepisce le linee di indirizzo regionali emanate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 79 – 11035 del 17/11/2003 per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari, adozioni difficili, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto.

ART. 2 Principi e finalità

Premesso che la legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001, rafforza sia il diritto del minore a crescere ed ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e a essere educato nell’ambito di una famiglia. Infatti, ha definito le seguenti priorità di intervento:

1. Il minore ha diritto ad essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d’origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
2. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
3. Ove non sia possibile l’affidamento, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto.
4. I minori di sei anni possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare.
5. Il minore di cui sia stata accertata dal Tribunale per i minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa legge n. 149/2001.

A garanzia di tale diritto, l’art. 1, comma 3, prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

L’art. 2, comma 3, consente l’affidamento ad altra famiglia “anche senza porre in essere gli interventi di cui all’art. 1, comma 2 e 3”, solo in caso di necessità ed urgenza; si tratta di quei casi, previsti dall’art. 403 del C.C., che impongono ai servizi sociali o alle forze dell’ordine, quali pubbliche autorità, di provvedere a collocare immediatamente in luogo sicuro il minore “moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi

incapaci di provvedere all'educazione" del minore, "sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

La Legge 4 Maggio 1983, n. 184 e s.m.i., all'art. 80 comma 4, prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi "sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche".

Considerato che, al fine di omogeneizzare sul territorio gli interventi ed i criteri adottati per determinare la misura del sostegno economico alle famiglie ed alle persone che hanno minori in affidamento nelle diverse realtà locali, la Regione Piemonte, con D.G.R. N. 79-11035 del 17/11/03, ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori.

Pertanto, gli interventi di affidamento familiare di minori sono attuati secondo le modalità previste dalla citata Legge 149/2001 di modifica della Legge 184/1983, come disposto dalla Legge regionale N. 1/2004, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", e dalla D.G.R. N. 79-11035 del 17/11/03.

ART. 3 **Modalità dell'affidamento**

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa a favore di minori in difficoltà, che può differenziarsi nella sua applicazione concreta sulla base del progetto, che viene formulato in relazione alle necessità ed ai bisogni particolari di un bambino e della sua famiglia d'origine e che, quindi, può richiedere interventi specifici.

L'affidamento familiare può essere:

- **affidamento consensuale**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 149/2001: viene disposto dal servizio sociale locale, anche su proposta del servizio sanitario, laddove avvenga previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, fermo il controllo di legittimità del giudice tutelare per l'esecutività del provvedimento;

- **affidamento giudiziale**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 149/2001: viene disposto dal Tribunale per i minorenni, su proposta dei servizi sociali e/o sanitari, o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà. L'affidamento giudiziale viene altresì disposto in caso di necessità di proroga dell'affidamento consensuale, inizialmente disposto dal servizio sociale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.

E' inoltre facoltà del Tribunale ordinario, ai sensi della L. 898/1970, così come modificata dalla L. 74/1987, in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove lo ritenga utile nell'interesse del minore, disporre l'affidamento congiunto o alternato o, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, procedere all'affidamento familiare. In tali casi può essere necessario l'intervento ed il sostegno del servizio territoriale.

Il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire all'autorità giudiziaria competente ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una

relazione semestrale sull'andamento del progetto di affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

ART. 4

Equipe affidamenti e servizi sociali di territorio

Tra l'A.S.L. 5 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali afferenti a detta A.S.L. è stato stipulato un protocollo di intesa al fine di assicurare l'espletamento integrato e coordinato delle attività in materia di affidamenti familiari di minori.

La metodologia di lavoro integrato prevede una struttura organizzativa funzionante su tre livelli operativi:

- l'équipe affidi a livello distrettuale, costituita da psicologi dell'A.S.L., assistenti sociali ed educatori del consorzio, referenti per l'affido per il proprio territorio;
- l'équipe affidi a livello di A.S.L. 5, costituita dagli assistenti sociali e dagli psicologi delle équipe affidi distrettuali;
- gli operatori a livello territoriale che hanno in carico i minori e le loro famiglie.

L'équipe affidamenti, costituita da assistenti sociali del C.I. di S. e da psicologi dell'A.S.L. 5, nominativamente designati a svolgere tale attività, ha il compito di:

- raccogliere dati finalizzati alla creazione ed all'aggiornamento dell'anagrafe affidi del territorio: famiglie disponibili, minori in affidamento ed in attesa;
- attuare iniziative di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione, in collaborazione con altri operatori e/o agenzie del territorio;
- promuovere momenti di confronto professionale con gli altri servizi sanitari del territorio;
- conoscere ed orientare le famiglie disponibili all'affido attraverso colloqui finalizzati alla messa in luce di motivazioni, modalità relazionali di coppia e familiari, stile genitoriale ed educativo, relazioni esterne;
- ricevere dagli operatori di territorio le segnalazioni di minori da collocare in affidamento;
- concordare, insieme agli operatori di territorio, l'abbinamento famiglia affidataria/minore;
- partecipare a tutte le fasi del progetto specifico di affido per ogni minore;
- supportare le famiglie affidatarie che hanno accolto minori;
- attivare gruppi di sostegno rivolti alle persone/famiglie che hanno accolto minori residenti nel proprio territorio distrettuale;
- supportare gli operatori territoriali in merito agli adempimenti metodologici ed offrire il sostegno alla famiglia affidataria in collaborazione con gli operatori delle unità operative territoriali.

All'équipe affidi a livello di A.S.L. compete, in particolare, individuare ed elaborare le modalità e le strategie comuni, monitorare e verificare il modello operativo, costituire ed aggiornare l'anagrafe sovradistrettuale delle famiglie disponibili all'affido o già affidatarie.

Agli operatori territoriali, compete:

- attuare e mantenere la presa in carico sia psicologica che sociale ed educativa del minore e della famiglia d'origine;
- ipotizzare il progetto di affido per quanto concerne la definizione dei bisogni, degli obiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso;
- segnalare la situazione del minore da collocare in affidamento all'équipe affidamenti;

- elaborare, in collaborazione con l'équipe affidi distrettuale, il progetto di affido che deve prevedere, tra l'altro, uno stretto collegamento con il progetto relativo alla famiglia di origine del minore;
- garantire i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo – burocratici (quali ad esempio i nulla osta scolastici, scelta e revoca del medico di base, carta bianca, assegni familiari, ecc.);
- mantenere rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria competente;
- preparare i minori per i quali si rende necessario un affidamento;
- sostenere il minore e la famiglia di origine.

ART. 5

Compiti delle famiglie affidatarie e rapporti con i servizi territoriali

Gli affidatari vengono individuati dall'équipe affidi, la quale ha il compito di approfondire, attraverso colloqui e visite domiciliari, la situazione sociale, ambientale e relazionale, le capacità educative ed affettive, le caratteristiche del nucleo, la motivazione e la disponibilità all'affido.

Gli affidatari, ai sensi dell'art. 5 L.149/2001, hanno l'obbligo di accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del tutore, compreso il rispetto delle convinzioni religiose, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Gli affidatari esercitano, in ogni caso, i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie.

In particolare si precisa quanto previsto dalla citata D.G.R. N. 79 – 11035:

- le funzioni esercitate da chi accoglie in affidamento un minore possono essere equiparate a quelle esercitate dal genitore affidatario, in caso di separazione dei coniugi, richiamando, per analogia, quanto previsto in materia dagli artt. 155, 316 e 317bis del codice civile;

- per quanto attiene l'ambito scolastico, possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore: la scelta della scuola, i rapporti costanti con gli insegnanti, l'autorizzazione per eventi quali, ad esempio, l'effettuazione di una gita scolastica; rientrano, invece, nella *straordinaria amministrazione*, e quindi comportano l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, o del Tutore, interventi quali la scelta dell'indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica ed il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio, nel caso di viaggio all'estero.

- per quanto attiene l'ambito sanitario, possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* le visite specialistiche (es. dentista, oculista) e l'effettuazione dell'anestesia locale; rientrano invece nella *straordinaria amministrazione* il sostegno psicoterapeutico al minore e gli interventi chirurgici che comportino l'anestesia totale. Il sostegno psicologico effettuato sulla famiglia affidataria nel suo complesso, rientra nell'*ordinaria amministrazione* e non richiede, quindi, il consenso dell'esercente la potestà parentale o del Tutore.

In nessun caso gli affidatari possono chiedere alla famiglia di origine del minore alcuna somma di denaro.

Gli affidatari devono:

- agevolare i rapporti fra il minore ed i suoi genitori e favorire il suo reinserimento nella famiglia di origine, secondo le indicazioni ed il progetto predisposto dal servizio;
- prendere i provvedimenti necessari in caso di problemi di salute del minore per attuare gli interventi medici e chirurgici opportuni e darne comunicazione tempestiva alla famiglia di origine e/o al tutore ed al servizio;
- mantenere rapporti costanti con i servizi territoriali competenti, informandoli di ogni difficoltà e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Gli affidatari hanno il diritto a:

- contributo economico nella misura di cui al successivo art. 10;
- sostegno amministrativo ed organizzativo per curare i rapporti con le istituzioni (Comune, Scuola, A.S.L.), in particolare per quanto riguarda: diritto agli assegni familiari, rilascio di documenti di identità, iscrizione scolastica, scelta del medico;
- sostegno sociale e psicologico;
- informazioni sanitarie sullo stato di salute del minore.

In taluni casi può essere necessario o utile l'iscrizione nello stato di famiglia dell'affidatario del minore, anche per fruire dei servizi pubblici della zona di residenza dell'affidatario stesso. Si ritiene che la decisione in merito al cambiamento di residenza del minore venga assunta caso per caso, a seconda della durata dell'affidamento e della specificità del progetto. Il cambio di residenza può essere opportuno nei casi di media e lunga durata dell'affidamento. Si evidenzia che, in ogni caso, il trasferimento di residenza del minore presso la famiglia affidataria deve avvenire previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, da prestarsi personalmente presso gli uffici competenti oppure rilasciato per iscritto al servizio sociale di riferimento, salvo in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che preveda espressamente l'allontanamento e l'iscrizione presso la famiglia affidataria.

In ogni caso per i minori in affidamento a rischio giuridico e per quelli in affidamento preadottivo non può avvenire l'iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari, ma vi è la necessità di iscrizione in una residenza anagrafica convenzionale.

ART. 6

Tipologie di affidamento familiare

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa a favore di minori in difficoltà, che può differenziarsi nella sua applicazione concreta sulla base del progetto, che viene formulato in relazione alla necessità ed ai bisogni particolari di un bambino e della sua famiglia d'origine e che, quindi, può richiedere interventi specifici.

Ne consegue che gli interventi di affidamento familiare si distinguono in:

1. Residenziali
2. Diurni o a tempo parziale

1. Affidamento residenziale

L'affidamento residenziale consiste nell'accoglienza di un minore, che vive una situazione di difficoltà, presso una famiglia, anche monoparentale, come disposto dalla citata legge 149/2001 e con le modalità previste all'art. 3 del presente regolamento.

Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli, laddove è necessario che restino uniti, comunque senza superare il tetto massimo di sei minori, compresi i figli naturali della coppia affidataria.

Durante il periodo di affidamento familiare il minore mantiene rapporti con la famiglia di origine, secondo quanto stabilito nel provvedimento dell'autorità che lo ha disposto e/o nel progetto redatto dal servizio sociale competente.

2. Affidamento Diurno o a tempo parziale

L'affidamento diurno consiste nell'affidamento di un minore a volontari presso i quali il minore, in base al progetto predisposto dal servizio sociale, trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana, senza che ciò comporti la convivenza.

Questo tipo di affidamento può essere uno strumento da utilizzarsi nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore e non, quindi, per esclusive esigenze di custodia o nei casi in cui sia necessario un intervento educativo professionale. Ha alcune caratteristiche peculiari quali la vicinanza territoriale tra le due famiglie, la regolarità dei contatti, la continuità dell'intervento e il ruolo di affiancamento e sostegno alla famiglia di origine.

L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura, pertanto, come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo-scolastiche e di inserimento sociale.

L'affidamento diurno o a tempo parziale è previsto solo a terzi e non a parenti entro il IV° grado del minore.

L'affidamento diurno può attuarsi solo sulla base di un progetto specifico che coinvolga i servizi, gli affidatari e la famiglia di origine, ne consegue che può essere solo consensuale, disposto dal servizio sociale, visto che le due famiglie non devono essere in conflitto fra loro, pur in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Tale progetto dovrà essere soggetto a verifiche almeno trimestrali, non è necessaria comunicazione ad alcuna Autorità giudiziaria.

Gli affidatari possono essere famiglie o singoli, individuati fra coloro che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento precedentemente indicate.

ART. 7

Titologie di affido in base agli affidatari

Gli affidamenti familiari possono essere effettuati a:

- a) Terzi
- b) Parenti
- c) Famiglie-comunità o reti familiari

a) Terzi

Come previsto dall'art. 2 della L. 149/2001, il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli o ad una persona singola che non ha rapporti di parentela con il minore stesso. L'individuazione della risorsa affidataria avviene previo percorso di conoscenza e formazione, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento. Particolare attenzione deve essere posta alla fase di abbinamento, in modo da garantire un'effettiva corrispondenza tra le esigenze del minore ed i requisiti e la disponibilità della famiglia affidataria.

b) Affidamento a parenti

Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità giudiziaria) o disposti dall'Autorità giudiziaria.

Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, perché la famiglia di origine dovrebbe contribuire spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Nel caso in cui i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, l'eventuale contributo non è da erogarsi automaticamente, ma dietro attenta valutazione, come previsto dal successivo art. 10.

Anche per questa tipologia di affidamento giudiziale il servizio è tenuto a vigilare sull'andamento dello stesso e sulla sua buona riuscita, a supportare gli affidatari e ad effettuare verifiche periodiche del progetto.

Di norma non sono compresi fra gli affidamenti a parenti, e quindi non può essere erogato alcun contributo economico, gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati, disposti dall'Autorità giudiziaria per tutelare tali minori e poter regolarizzare la loro permanenza in Italia.

c) Affidamento a famiglie-comunità o a reti di famiglie

In base alla deliberazione della Giunta Regionale 79 -11035 del 17/11/03 la famiglia-comunità è così definita:

“è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall'espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale”.

“Essa si caratterizza per queste dimensioni generali:

- la coppia gestisce direttamente, inglobandola nella vita di famiglia, la parte educativa venendo aiutata, eventualmente, da personale di supporto anche non specialistico;
- la coppia non vive del frutto del lavoro relativo all'accoglienza dei minori, ma ha un reddito proprio.

La famiglia-comunità è un'accoglienza offerta da una coppia di volontari a minori in difficoltà, è caratterizzata per la dimensione di tipo familiare a livello affettivo, funzionale ed organizzativo”.

La medesima deliberazione ha, inoltre, così definito le reti di famiglie:

“Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all'accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme come, ad esempio, il condominio solidale, il vicinato solidale, e così via.

Le famiglie aggregate formano un movimento complessivo dentro il quale possono convivere diverse forme di singole aggregazioni famigliari. Esse però si distinguono per un sentire comune definito e sottoscritto in un documento.

In quanto forme unitarie le reti di famiglie devono esprimere la loro capacità di rispettare i diritti dei minori nell'insieme della loro aggregazione e per ogni singolo nucleo che compone tale rete”.

Le famiglie-comunità e le reti di famiglie debbono essere in possesso dei requisiti di accesso, dei requisiti progettuali, gestionali e strutturali previsti dalla sopraccitata deliberazione della Regione Piemonte.

Sia l'affidamento familiare a famiglie-comunità sia l'affidamento a reti di famiglie si configurano come provvedimenti di affidamento, così come previsto dall'art. 4 comma 3 della L.184/83 e s.m.i. e sono, pertanto, soggetti alla vigilanza prevista per tutti gli affidamenti familiari.

Tali affidamenti, pertanto, devono essere nominativi, ad una specifica famiglia, e non generali e generici verso un'Associazione.

Gli inserimenti di minori in tali contesti costituiscono una risorsa aggiuntiva per situazioni complesse di minori o delle loro famiglie.

ART. 8

Tipologie particolari di minori

La D.R.G. N. 79 – 11035, nell'ambito degli affidamenti residenziali, ha previsto particolari forme di attenzione e tutela nelle seguenti particolari tipologie di minori:

- a) Neonati
- b) Disabili
- c) Giovani giunti alla maggiore età con progetto in corso.

a) Affidamento di neonati

Per i neonati (0 –2 anni), che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che dà la disponibilità per un neonato deve avere particolari competenze per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive. Deve essere capace di compiere il processo di distacco dal bambino.

La famiglia affidataria deve, pertanto, essere particolarmente preparata e motivata, possibilmente con figli propri.

Tali affidamenti devono possedere i seguenti requisiti:

- tutti i servizi coinvolti nel progetto per il nucleo familiare di origine devono considerare i casi di neonati come prioritari e giungere ad una tempestiva diagnosi sulla recuperabilità della famiglia di origine;
- la permanenza del minore in famiglia affidataria non deve di norma superare il periodo di 6 – 10 mesi;
- la scelta della famiglia affidataria deve essere particolarmente attenta e mirata;
- le modalità di incontro del bambino con la famiglia di origine devono essere garantite in luogo neutro, alla presenza di un operatore opportunamente formato, che osservi la relazione genitori/figlio e riferisca dettagliatamente all’Autorità giudiziaria. La famiglia affidataria non deve avere alcun rapporto diretto con la famiglia di origine del bambino né conoscenza dei dati anagrafici degli eventuali futuri genitori adottivi.
- compito degli affidatari è anche di documentare in modo accurato l’evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie;
- la famiglia affidataria deve porre particolare attenzione per garantire un totale riserbo circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l’affidamento si concluda con l’adozione da parte di un’altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori;
- vista la delicatezza di questa tipologia di affido non è possibile da parte di una famiglia affidataria l’accoglienza di più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti in tale fascia di età).

b) Affidamento di disabili

La legge n. 184/83 e s.m.i. prevede forme particolari di intervento a favore di minori disabili, attribuendo alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di adottare specifiche misure di sostegno, nella prospettiva di un superamento graduale e definitivo del ricorso al ricovero in istituto.

A tutela dei minori in difficoltà occorre offrire loro la possibilità di inserimento familiare, che richiede la disponibilità di famiglie capaci, equilibrate e solide e l’offerta di forme di sostegno in considerazione delle specifiche esigenze del minore, prevedendo, nei casi di minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, certificati ai sensi della legge n.104/92 e/o certificato dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’A.S.L. territorialmente competente:

- l’erogazione di un contributo mensile maggiorato;
- l’attuazione di interventi di sostegno sanitario, educativo e di assistenza domiciliare.

c) Affidamento di giovani giunti alla maggiore età

Si ritiene necessario garantire il mantenimento del contributo alla famiglia affidataria di minori, che abbiano compiuto i diciotto anni e che non abbiano raggiunto l’autonomia, ampliando quanto già previsto dall’art. 147 del c.c., nei confronti dei genitori che hanno l’obbligo di mantenere, istruire e mantenere i propri figli fino al raggiungimento di un’autonomia personale e lavorativa.

L’affidamento può essere realizzato per i casi in cui il minore non possa far ritorno nel proprio nucleo familiare oppure non abbia ancora raggiunto la propria autonomia.

L'affidamento familiare di ultradiciottenni si riferisce esclusivamente, in questo contesto, a prosecuzioni di affidamenti iniziati in età minorile e la cui durata non può superare i 21 anni (in coerenza con la prosecuzione che può essere stabilita dal Tribunale per i Minorenni).

ART. 9

Accoglienza di minori in situazioni problematiche

Si definiscono all'interno di questo articolo le particolari forme di accoglienza di minori in situazioni problematiche, per i quali è particolarmente difficile individuare famiglie disponibili sia per le caratteristiche dei minori in stato di adottabilità (disabilità, età) sia perché la procedura di adattabilità non risulta ancora conclusa.

Tali affidamenti sono predisposti dal Tribunale per i minorenni.

La Regione ed il Tribunale per i minorenni hanno individuato forme di sostegno specifiche, al fine di favorire il diritto di tali minori a trovare una famiglia:

- l'affidamento a rischio giuridico;
- il sostegno di adozioni di minori superiori ai dodici anni e/o portatori di handicap.

a) Affidamento a rischio giuridico

L'affidamento a rischio giuridico si attua su decisione del Tribunale per i minorenni nei diversi momenti dell'iter processuale che può portare all'adozione del minore.

La scelta della famiglia affidataria avviene da parte del Tribunale stesso, di norma tra le coppie che, avendo presentato domanda di adozione, sono in attesa di abbinamento ed hanno i requisiti formali.

I servizi che seguono l'affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l'idoneità all'adozione.

Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza rispetto alla famiglia di origine. Pertanto il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiono i dati degli affidatari uniti a quelli del minore affidato.

b) Adozioni difficili

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge n.184/83 e s.m.i., la Regione Piemonte ha disposto che gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali corrispondano ai genitori di minori adottati superiori a dodici anni e a quelli con handicap accertato un contributo economico, indipendentemente dal loro reddito, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari, fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato.

Nel medesimo caso, resta salva la facoltà per gli Enti gestori ulteriori interventi volti al sostegno della formazione e dell'inserimento sociale dei minori, nell'ambito dei progetti educativi.

Nel caso di minori adottati in condizioni particolari (gravi patologie, abusi, violenze subite), può essere prevista l'estensione delle provvidenze di cui sopra anche al di fuori delle fattispecie individuate e regolamentate dall'Amministrazione regionale, nell'ambito dello specifico progetto d'intervento dei suddetti minori.

ART. 10

Assicurazione e contributi spese

Il C. I. di S. provvede a stipulare a favore di tutti i minori affidati idonea polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Il Consorzio erogherà alla famiglia affidataria un contributo economico a totale favore del soggetto affidato, come previsto dalla normativa vigente, in modo che l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche, con le modalità di seguito riportate in base alle diverse tipologie di affidamento:

1. Nel caso dell'affidamento residenziale tale contributo mensile sarà pari all'importo della pensione minima I.N.P.S., annualmente rivalutata, quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che la famiglia si assume, a rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza del minore comporta.

Nelle more della definizione di accordi con l'A.S.L., nell'ambito del tavolo istituito per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, il contributo viene erogato complessivamente dal Consorzio, salvo diverso accordo con l'A.S.L. di competenza, che può partecipare alla spesa nelle situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale, che comportino spese rilevanti per la famiglia affidataria.

Il contributo mensile può essere aumentato in sede di formulazione del progetto nei seguenti casi:

- fino al 30% quando si tratti:
 - neonato (0 – 24 mesi);
 - minore che presenta handicap di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia affidataria;
 - adolescente (dopo i 14 anni) se frequenta una scuola superiore o corsi di formazione professionale che richiedano spese rilevanti per la famiglia affidataria;

- fino al 100% nel caso di:
 - affidamento a famiglia-comunità o a reti di famiglie;
 - qualora l'A.S.L. partecipi alla spesa, affidamento di minori riconosciuti invalidi al 100% dalla commissione invalidi civili. L'eventuale indennità o assegni di accompagnamento vengono attribuiti integralmente agli affidatari. Inoltre il Consorzio potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito, l'importo dell'indennità di accompagnamento prima della sua liquidazione.

Eventuali spese per esigenze particolari (ad esempio spese sanitarie per occhiali, apparecchi ortodontici non a carico dell'A.S.L.) verranno rimborsate agli affidatari previa valutazione del servizio e presentazione di idoneo preventivo di spesa.

2. Nel caso di affidamento familiare diurno o a tempo parziale il contributo mensile sarà pari alla quota prevista per l'affidamento familiare residenziale, qualora l'impegno richiesto agli affidatari sia superiore ad otto ore giornaliere per almeno cinque giorni settimanali.

In caso di minori portatori di handicap potrà essere erogato un contributo pari alla quota prevista per l'affidamento familiare residenziale.

In tutti gli altri casi verrà corrisposto un importo fino al 50% del contributo totale.

3. Nel caso di affidamento familiare a parenti il contributo verrà corrisposto di norma solo nei casi di affidamento giudiziale.

Verrà corrisposto un contributo economico pari all'importo della pensione minima I.N.P.S., nei casi in cui il reddito del nucleo familiare affidatario sia inferiore al minimo vitale.

Verrà corrisposto un contributo economico pari al 50% dell'importo della pensione minima I.N.P.S., qualora il reddito del nucleo familiare affidatario non sia superiore al 100% del minimo vitale.

Nulla sarà erogato qualora il reddito del nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia superiore al doppio del minimo vitale.

Si precisa che il minimo vitale viene calcolato sulla base del regolamento per l'assistenza economica ai cittadini in stato di bisogno, senza considerare il minore affidato, ma includendo l'importo effettivo dell'affitto.

4. Nel caso di accoglienza di minori in situazioni problematiche di cui all'art. 9 il contributo economico verrà corrisposto pari all'importo della pensione minima I.N.P.S..

In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante ed autorizzazione del Giudice competente, potranno parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.

In caso di contributo parziale il C. I. di S. concorre fino a coprire l'importo dovuto.

ART. 11

Contribuzione della famiglia di origine

Nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo e/o di quanto altro necessario (libri, spese scolastiche, sanitarie, corredo).

Al fine di determinare la quota di contribuzione a carico della famiglia di origine, in attesa di regolamentazione in base all'indicatore ISEE, si applica il seguente conteggio che considera il minimo vitale del nucleo calcolato sulla base del regolamento per l'assistenza economica ai cittadini in stato di bisogno, senza considerare il minore affidato, ma includendo l'importo effettivo dell'affitto.

Qualora il reddito della famiglia di origine sia inferiore al minimo vitale non viene richiesta alcuna quota di contribuzione.

Qualora il reddito sia superiore al minimo vitale il contributo è calcolato seguente la seguente tabella:

Quota eccedente il minimo vitale	Quota di contribuzione mensile
Fino al minimo vitale	esente
Fino a € 300,00	€ 20,00
Fino a € 400,00	€ 40,00
Fino a € 500,00	€ 75,00

Fino a € 600,00	€ 100,00
Fino a € 700,00	€ 130,00
Fino a € 800,00	€ 200,00
Fino a € 900,00	€ 250,00
Oltre a € 1.000,00	Intera quota

I rapporti economici con la famiglia affidataria sono tenuti esclusivamente dal Consorzio, gli eventuali contributi a carico dei familiari verranno versati al C. I. di S., che provvederà ad erogare i contributi previsti alle famiglie affidatarie.

La quota di contribuzione dovrà essere versata al Consorzio con periodicità concordata mediante bonifico bancario.

In presenza di famiglia di origine con reddito tale da poter garantire il pagamento delle spese di mantenimento del figlio, il rifiuto della stessa di contribuire può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per mancata assistenza materiale del figlio.

Nei casi in cui l'allontanamento è disposto dall'Autorità Giudiziaria ed è presente un elevato livello di conflittualità fra famiglia e servizi, tale da pregiudicare il buon esito dell'affido stesso, la richiesta di contribuzione può essere procrastinata.

Sarà comunque compito del servizio valutare la possibilità di concordare una forma di contribuzione "in natura" significativa per il minore, definendo di quali spese si occuperà la famiglia di origine.

Nessun contributo verrà richiesto alla famiglia di origine nei casi di affidamento a rischio giuridico.

ART. 12

Norme per favorire gli affidamenti familiari e per l'accesso ad altri servizi pubblici

Al fine di favorire gli affidamenti familiari sul territorio consortile, come previsto dalla citata D.G.R. regionale, i Comuni afferenti al Consorzio, si impegnano a prevedere norme che garantiscano:

- la priorità di accesso ai servizi pubblici, ai quali, normalmente, si accede per graduatoria (ad esempio asili nido e scuole materne);
- la possibilità che richiesta di buoni libro, che spetterebbe alla famiglia naturale, venga presentata dalla famiglia affidataria presso il Comune di residenza, per evitare che su quest'ultima gravino oneri aggiuntivi;
- l'erogazione dei buoni pasto e di ogni altro servizio o provvidenza erogati dal Comune, individuando i minori in affidamento familiare tra le categorie di soggetti che beneficiano in ogni caso dell'applicazione delle tariffe minime dei servizi erogati o dell'esenzione totale delle tariffe stesse.